



## ASSOCIAZIONE "STRADA DEL VINO E DEI SAPORI VAL DI MAZARA"

### STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE E DURATA	ART.13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ART.2 - SCOPI	ART.14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART.3 - SOCI	ART.15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
ART.4 - AMMISSIONE	ART.16 - UFFICIO DI PRESIDENZA
ART.5 - QUOTE SOCIALE	ART.17 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
ART.6 - OBBLIGHI DEL SOCIO	ART.18 - CONTROVERSIE
ART.7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	ART.19 - PATRIMONIO E BILANCIO
ART.8 - SUBENTRO	ART.20 - COMITATO TECNICO
ART.9 - SANZIONI	ART.21 - TENUTA DEI LIBRI
ART.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	ART.22 - MARCHIO
ART.11 - ASSEMBLEA DEI SOCI	ART.23 - RINVIO
ART.12 - ASSEMBLEA ORDINARIA	

#### ART.1 - COSTITUZIONE E DURATA

E'costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata **"STRADA DEL VINO E DEI SAPORI VAL DI MAZARA con sede legale ed amministrativa in Mazara del Vallo nella C/da Gilletto Via Lucca n.9 (1)**. Il Consiglio di Amministrazione, su deliberazione dell'assemblea, è delegato ad istituire uffici e delegazioni in Italia e all'estero.

La durata è fissata all'anno DUEMILAVENTUNO (2021); rispetto a tale data l'Assemblea dei soci potrà con propria deliberazione disporre la sua proroga o l'anticipato scioglimento.

#### ART.2 - SCOPI

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue l'affermazione dell' identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell' area di riferimento attraverso i seguenti scopi:

- incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
- valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari, la produzione di specialità enogastronomiche e le produzioni dell'economia ecocompatibile;
- valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della Strada;
- promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione dell'aggiornamento professionale;
- garantire agli associati, informazioni di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standards di qualità, definiti ed approvati dall'Associazione;
- esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standards minimi di qualità;
- svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- diffondere l'immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagna di informazione, gestione di centri di informazioni, azioni di commercializzazioni ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
- pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione conoscenza della Strada;
- ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale per favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali;
- rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.

### ART.3 - SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- produttori vitivinicoli singoli o associati;
- produttori specializzati in produzioni tipiche,
- consorzi per la tutela e promozione dei prodotti;
- Enti locali, Comunità montane, le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio, Ente parco;
- enoteche, botteghe del vino e dei prodotti tipici;
- esercenti l'attività di ristorazione;
- albergatori ed esercenti attività extra alberghiera;
- esercenti l'attività dell'agriturismo;
- imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi della Strada del Vino;
- imprese turistiche;
- Associazioni turistiche locali;
- Banche locali;
- Associazioni culturali con scopi attinenti a quelli della Strada del Vino;
- Associazioni delle categorie previste dal presente articolo;
- tecnici agrari e tecnici turistici;
- altri soggetti individuati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, aventi caratteristiche consone a raggiungimenti degli scopi sociali.

Il numero dei soci è illimitato. I soci, nelle singole categorie, devono rientrare negli standards minimi di qualità previsti dal Regolamento.

### ART.4 - AMMISSIONE

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produktive e la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e dei requisiti previsti del Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda.

### ART.5 - QUOTE SOCIALE

Tutti i soci si impegnano a versare:

- una quota di ammissione iniziale uguale per tutti;
- una quota annuale di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza;
- una somma percentuale proporzionale ai servizi che i soci ricevono dalla Strada;

I soci si impegnano a cedere gratuitamente i prodotti da utilizzare per le attività di rappresentanza decise dall'Associazione.

L'entità delle quote è determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Inizialmente l'entità delle quote di ammissione viene articolata nel modo seguente:

- quota di ammissione, una tantum, uguale per tutti di euro 130,00;
- quota annuale:

aziende vitivinicole imbottigliatrici	euro 250,00
aziende agricole e agriturismi	euro 150,00
aziende di prodotto tipico	euro 150,00
ristoranti	euro 150,00
alberghi	euro 150,00
alberghi 4 stelle	euro 250,00
pasticcerie	euro 100,00
artigiani	euro 100,00
commercianti, enoteche, imprese, turistiche	euro 100,00
associazioni culturali	euro 50,00
Enti locali (meno di 15.000 abitanti)	euro 3.000,00
Enti locali (più di 15.000 abitanti)	euro 5.165,00
Banche	euro 250,00
Altri Enti ed Istituzioni	euro 517,00
Tecnici Agrari e Tecnici Turistici	euro 50,00

La sottoscrizione dell'Atto costitutivo dell'Associazione dà diritto alla qualifica di Socio Fondatore. L'Associazione può ricevere contributi finanziari da Enti, altre Associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### **ART.6 - OBBLIGHI DEL SOCIO**

Il socio si impegna a:

- osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi dell'Associazione, a promuovere ed agevolare le finalità sociali;
- permettere ai componenti e/o agli incaricati degli Organi dell'Associazione di accedere direttamente od insieme ad esperti ai terreni e locali del Socio destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza;
- accettare che i componenti e/o incaricati degli Organi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal Socio come prescritto dalle disposizioni statuarie e regolamentari dell'Associazione.

#### **ART.7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di Socio dell'Associazione viene meno:

- per decesso o per scioglimento della società;
- per cessazione della società;
- per recesso volontario: le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con quattro mesi di anticipo sulla data di per il recesso;
- per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave per quanto concerne il rispetto del regolamento e, quindi, degli standards minimi previsti, accertata dagli Organi dell'Associazione.

#### **ART.8 - SUBENTRO**

Nel caso di decesso o cambio di proprietà o ragione sociale gli eredi o il successore possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni.

La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato.

Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.

#### **ART.9 - SANZIONI**

Il socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento o delle delibere degli Organi o che comunque provochi un danno agli stessi della Strada è soggetto a sanzioni che verranno stabilite dal Regolamento. È ammesso il ricorso che sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Assemblea.

#### **ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

#### **ART.11 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

Nell'Assemblea ogni Socio, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 5, ha diritto ad un nuovo voto.

È possibile la delega ad un altro socio. Nessun Socio può rappresentare più di un Socio, oltre se stesso. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo fax o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore, se nominato.

#### **ART.12 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio dell'Associazione;
- elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;
- approva il Regolamento interno con gli standards di qualità;
- impartisce le direttive generali dell'Associazione;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori;
- determina l'ammontare delle quote annuali di partecipazione;
- determina l'elargizione di gettoni di presenza per rimborso spese a favore del Vice-Presidente con funzioni amministrative.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale.

L'Assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti (2).

#### **ART.13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno, dei soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

#### **ART.14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e formata da un minimo di 7 ad un massimo di 21 membri.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, nella misura massima di un terzo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria senza limitazioni escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.

In particolare:

- elegge fra i suoi componenti il Presidente e numero due Vice Presidente;
- redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- propone all'Assemblea il Regolamento;
- controlla i requisiti degli aderenti la Strada del Vino;
- dirime le eventuali controversie tra i soci e l'Associazione;
- nomina il direttore, fissandone i compensi, ed il personale;
- nomina l'Ufficio di Presidenza, stabilendone i compiti,
- eventualmente nomina il Comitato Tecnico per la valutazione dei requisiti dei soggetti partecipanti alla strada del vino;
- delibera ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, da un vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante faxo altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio del Consiglio.

Il consigliere che si assenta dalle adunanze per tre volte consecutivamente, decade dalla carica; il Consiglio di Amministrazione può cooptare un socio che rimarrà in carica sino alla prima assemblea utile dei soci.

#### **ART.15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente e numero due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- adempie agli incarichi espressamente conferitegli dall'Assemblea dei Soci dal Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
- conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, sentito il Consiglio;
- vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali dalle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio;
- conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito da un Vice Presidente.

#### **ART.16 - UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Ufficio di Presidenza è costituito da quattro membri scelti tra i membri de Consiglio d'Amministrazione, ne fanno parte di diritto il Presidente ed entrambi i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni specifiche amministrative. Esso svolge tutte le attività e funzioni stabilite dal Consiglio di amministrazione.

#### **ART.17 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è compreso da cinque membri scelti tra i Soci o tra esperti esterni.

L'Assemblea in sede di nomina elegge: il Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione. Il presidente ed i sindaci effettivi sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; il presidente è invitato alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

#### **ART.18 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, interpretazione o la esecuzione dello statuto sociale o tra i soci, se non risolta dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati secondo la consuetudine e a norma de regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di riferimento e delle leggi vigenti.

#### **ART.19 - PATRIMONIO E BILANCIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art. 5, dagli avanzi di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo. L'esercizio economico finanziario chiude alla data de 31 dicembre di ogni anno; il bilancio dell'Associazione sarà approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione ha l'obbligo di eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali.

#### **ART.20 - COMITATO TECNICO**

L'Associazione per verificare i requisiti minimi di appartenenza alla Strada del Vino può nominare un comitato composto di esperti dei vari settori e nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne specifica i compiti, le modalità di lavoro ed il compenso

#### **ART.21 - TENUTA DEI LIBRI**

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché il libro dei Soci dell'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili da parte di chiunque ne faccia motivata richiesta.

#### **ART.22 - MARCHIO**

L'Associazione adotta un proprio marchio con un "LOGO" e con la scritta " Strada del Vino Val di Mazara". (3)  
L'uso del marchio è tutelato e regolamentato.

#### **ART.23 - RINVIO**

Pre quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie.